

TESSILE E MODA ARTIGIANATO

TABELLA B - CONFEZIONI - PELLICCERIA CONFEZIONI - PELLI E CUIOIO - MAGLIE E CALZE – CAPPELLI

AGGIORNAMENTI

ccnl: giugno 2019
ccril: aprile 2000

Campo di applicazione:

Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane così come definite dalla legislazione vigente dei seguenti settori:

- Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero compresi i seguenti comparti:
- Tutto il tessile tradizionale (es.: lana, cotone, seta, tinto-stamperie, tessuti vari, ecc.), Alta moda
- Lavorazione o confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetteria, confezione biancheria da cucina, tavola e letto
- Lavorazione e confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo
- Lavorazione o confezione di ombrelli e ombrelloni
- Lavorazione o confezione di pellicceria
- Lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo
- Bottoni, Lavorazione e confezione di guanti
- Lavorazione o confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di abbigliamento (compresa la pellicceria su misura), del tessile, del calzaturiero, del pellettiero, ecc.
- Modisterie
- Riparazioni calzature, oggetti in pelle e/o cuoio
- Ricamo, Rammendo, Merletti, Bomboniere in tessuto
- Borse con lavorazione all'uncinetto
- Retine per capelli
- Fiori artificiali
- Lavorazione e confezione arredi sacri
- Scialli in genere, ventagli
- Modelli in carta
- Oggetti di cucito in genere
- Studi di disegni tessili, lucidi, messa in carta, battitura e lettura di disegni jacquard
- Spazzole, pennelli, produzione fiori secchi, addobbi natalizi, maschere, penne e matite, produzione
- Produzione di bambole, articoli in peluche, giocattoli, ornamenti natalizi, articoli e giochi didattici, articoli e giochi della prima infanzia, articoli e giochi per il carnevale, articoli affini, loro accessori, nonché tutto ciò che, come corredo, ai giocattoli sia atto ad illustrarne il significato o completarlo con qualsiasi materia prima (metallo, materie plastiche, materie sintetiche, legno, stoffa, ecc.) sia fabbricato;

Impiegati/Operai

LIVELLO	RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO(1)
6 LIVELLO SUPER	1.798,68	47,51	1.846,19
6° LIVELLO ex prima categoria	1.683,90	42,35	1.726,25
5° LIVELLO ex seconda categoria	1.543,11	36,15	1.579,26
4° LIVELLO ex terza categoria	1.426,60	30,99	1.457,59
3° LIVELLO ex terza categoria	1.368,03	28,92	1.396,95
2° LIVELLO ex quarta categoria	1.309,04	26,34	1.335,38
1° LIVELLO ex quinta categoria	1.238,05	23,24	1.261,29

divisore orario: 173

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

Confezioni giu -19

APPRENDISTATO TESTO UNICO D.Lgs. 167/11

a) art. 4 D.Lgs. 167/11 assunti dal 1° agosto 2014

1° GRUPPO - DURATA 5 ANNI

Finalizzato ai livelli 6°S, 6°, 5° e 4°

<i>livello finale 6°S</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO(1)
Primi 6 mesi	70%	1.259,08	33,26	1.292,33
successivi 6 mesi	70%	1.259,08	33,26	1.292,33
successivi 6 mesi	75%	1.349,01	35,63	1.384,64
successivi 6 mesi	75%	1.349,01	35,63	1.384,64
successivi 6 mesi	85%	1.528,88	40,38	1.569,26
successivi 6 mesi	85%	1.528,88	40,38	1.569,26
successivi 6 mesi	88%	1.582,84	41,81	1.624,65
successivi 6 mesi	93%	1.672,77	44,18	1.716,96
successivi 6 mesi	93%	1.672,77	44,18	1.716,96
successivi 6 mesi	100%	1.798,68	47,51	1.846,19

<i>livello finale 6°</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO(1)
Primi 6 mesi	70%	1.178,73	29,65	1.208,38
successivi 6 mesi	70%	1.178,73	29,65	1.208,38
successivi 6 mesi	75%	1.262,93	31,76	1.294,69
successivi 6 mesi	75%	1.262,93	31,76	1.294,69
successivi 6 mesi	85%	1.431,32	36,00	1.467,31
successivi 6 mesi	85%	1.431,32	36,00	1.467,31
successivi 6 mesi	88%	1.481,83	37,27	1.519,10
successivi 6 mesi	93%	1.566,03	39,39	1.605,41
successivi 6 mesi	93%	1.566,03	39,39	1.605,41
successivi 6 mesi	100%	1.683,90	42,35	1.726,25

<i>livello finale 5°</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO(1)
Primi 6 mesi	70%	1.080,18	25,31	1.105,48
successivi 6 mesi	70%	1.080,18	25,31	1.105,48
successivi 6 mesi	75%	1.157,33	27,11	1.184,45
successivi 6 mesi	75%	1.157,33	27,11	1.184,45
successivi 6 mesi	85%	1.311,64	30,73	1.342,37
successivi 6 mesi	85%	1.311,64	30,73	1.342,37
successivi 6 mesi	88%	1.357,94	31,81	1.389,75
successivi 6 mesi	93%	1.435,09	33,62	1.468,71
successivi 6 mesi	93%	1.435,09	33,62	1.468,71
successivi 6 mesi	100%	1.543,11	36,15	1.579,26

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

livello finale 4°		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO(1)
Primi 6 mesi	70%	998,62	21,69	1.020,31
successivi 6 mesi	70%	998,62	21,69	1.020,31
successivi 6 mesi	75%	1.069,95	23,24	1.093,19
successivi 6 mesi	75%	1.069,95	23,24	1.093,19
successivi 6 mesi	85%	1.212,61	26,34	1.238,95
successivi 6 mesi	85%	1.212,61	26,34	1.238,95
successivi 6 mesi	88%	1.255,41	27,27	1.282,68
successivi 6 mesi	93%	1.326,74	28,82	1.355,56
successivi 6 mesi	93%	1.326,74	28,82	1.355,56
successivi 6 mesi	100%	1.426,60	30,99	1.457,59

2° GRUPPO - DURATA 4 ANNI E 6 MESI

Finalizzato ai livelli 3°

gli apprendisti con mansioni di cui al 3° livello per le quali era prevista una durata del periodo di apprendistato di 5 anni nei previgenti CCNL, con la presente disciplina vengono inquadrati nel 1° gruppo di cui sopra conservando la durata di 5 anni

livello finale 3°		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO(1)
Primi 6 mesi	70%	957,62	20,24	977,87
successivi 6 mesi	70%	957,62	20,24	977,87
successivi 6 mesi	75%	1.026,02	21,69	1.047,71
successivi 6 mesi	75%	1.026,02	21,69	1.047,71
successivi 6 mesi	91%	1.244,91	26,32	1.271,22
successivi 6 mesi	91%	1.244,91	26,32	1.271,22
successivi 6 mesi	96%	1.313,31	27,76	1.341,07
Successivi 12 mesi	100%	1.368,03	28,92	1.396,95

3° GRUPPO - DURATA 3 ANNI

Finalizzato ai livelli 2°

livello finale 2°		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO(1)
Primi 6 mesi	70%	916,33	18,44	934,77
successivi 6 mesi	70%	916,33	18,44	934,77
successivi 6 mesi	75%	981,78	19,76	1.001,54
successivi 6 mesi	96%	1.256,68	25,29	1.281,96
Successivi 12 mesi	100%	1.309,04	26,34	1.335,38

APPRENDISTI IMPIEGATI AMMINISTRATIVI – DURATA 3 ANNI

Per gli impiegati amministrativi la durata è ridotta a 3 anni, a tutti gli effetti contrattuali ivi compresi quelli retributivi.

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

APPRENDISTATO TESTO UNICO D.Lgs. 167/11 ed ex art. 49 D.Lgs. 276/03

a) art. 4 D.Lgs. 167/11 assunti dal 26 aprile 2012 e fino al 31 luglio 2014

b) ex art. 49 assunti dal 1° febbraio 2008

Vedi profili formativi

* Resta inteso che al momento dell'applicazione del meccanismo del sotto inquadramento, la retribuzione dell'apprendista non potrà essere in ogni caso inferiore a quella precedentemente determinata attraverso il meccanismo della percentualizzazione.

1° GRUPPO - DURATA 5 ANNI

Finalizzato ai livelli 6°S, 6°, 5° e 4°

<i>livello finale 6°S</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO(1)
Primi 6 mesi	70%	1.259,08	33,26	1.292,33
successivi 6 mesi	70%	1.259,08	33,26	1.292,33
successivi 6 mesi	75%	1.349,01	35,63	1.384,64
successivi 6 mesi	75%	1.349,01	35,63	1.384,64
successivi 6 mesi	85%	1.528,88	40,38	1.569,26
successivi 6 mesi	85%	1.528,88	40,38	1.569,26
succ. 6 mesi 2 liv. Inf.		1.543,11	36,15	1.579,26
succ. 12 mesi 1 liv. Inf.		1.683,90	42,35	1.726,25
succ. 6 mesi liv. finale*		1.798,68	47,51	1.846,19

*ulteriori 6 mesi per l'apprendistato ex art. 49

<i>livello finale 6°</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO(1)
Primi 6 mesi	70%	1.178,73	29,65	1.208,38
successivi 6 mesi	70%	1.178,73	29,65	1.208,38
successivi 6 mesi	75%	1.262,93	31,76	1.294,69
successivi 6 mesi	75%	1.262,93	31,76	1.294,69
successivi 6 mesi	85%	1.431,32	36,00	1.467,31
successivi 6 mesi	85%	1.431,32	36,00	1.467,31
succ. 6 mesi 2 liv. Inf. *		1.431,32	36,00	1.467,31
succ. 12 mesi 1 liv. Inf.		1.543,11	36,15	1.579,26
succ. 6 mesi liv. finale*		1.683,90	42,35	1.726,25

*ulteriori 6 mesi per l'apprendistato ex art. 49

<i>livello finale 5°</i>		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO(1)
Primi 6 mesi	70%	1.080,18	25,31	1.105,48
successivi 6 mesi	70%	1.080,18	25,31	1.105,48
successivi 6 mesi	75%	1.157,33	27,11	1.184,45
successivi 6 mesi	75%	1.157,33	27,11	1.184,45
successivi 6 mesi	85%	1.311,64	30,73	1.342,37
successivi 6 mesi	85%	1.311,64	30,73	1.342,37
succ. 6 mesi 2 liv. Inf.		1.368,03	28,92	1.396,95
succ. 12 mesi 1 liv. Inf.		1.426,60	30,99	1.457,59
succ. 6 mesi liv. finale*		1.543,11	36,15	1.579,26

*ulteriori 6 mesi per l'apprendistato ex art. 49

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

livello finale 4°		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO(1)
Primi 6 mesi	70%	998,62	21,69	1.020,31
successivi 6 mesi	70%	998,62	21,69	1.020,31
successivi 6 mesi	75%	1.069,95	23,24	1.093,19
successivi 6 mesi	75%	1.069,95	23,24	1.093,19
successivi 6 mesi	85%	1.212,61	26,34	1.238,95
successivi 6 mesi	85%	1.212,61	26,34	1.238,95
succ. 6 mesi 2 liv. Inf.		1.309,04	26,34	1.335,38
succ. 12 mesi 1 liv. Inf.		1.368,03	28,92	1.396,95
succ. 6 mesi liv. finale*		1.426,60	30,99	1.457,59

*ulteriori 6 mesi per l'apprendistato ex art. 49

2° GRUPPO - DURATA 4 ANNI E 6 MESI

Finalizzato ai livelli 3°

gli apprendisti con mansioni di cui al 3° livello per le quali era prevista una durata del periodo di apprendistato di 5 anni del ccnl 27 gennaio 1998, con la presente disciplina vengono inquadrati nel 1° gruppo di cui sopra conservando la durata di 5 anni

livello finale 3°		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO(1)
Primi 6 mesi	70%	957,62	20,24	977,87
successivi 6 mesi	70%	957,62	20,24	977,87
successivi 6 mesi	75%	1.026,02	21,69	1.047,71
successivi 6 mesi	75%	1.026,02	21,69	1.047,71
succ. 12 mesi 2 liv. Inf.		1.238,05	23,24	1.261,29
succ. 6 mesi 1 liv. Inf.		1.309,04	26,34	1.335,38
succ. 12 mesi liv. finale		1.368,03	28,92	1.396,95

3° GRUPPO - DURATA 3 ANNI

Finalizzato ai livelli 2°

livello finale 2°		RETRIBUZIONE TABELLARE	INDENNITA' SETTORE	TOTALE EURO(1)
Primi 6 mesi	70%	916,33	18,44	934,77
successivi 6 mesi	70%	916,33	18,44	934,77
successivi 6 mesi	75%	981,78	19,76	1.001,54
succ. 6 mesi 1 liv. Inf.		1.238,05	23,24	1.261,29
succ. 12 mesi liv. finale		1.309,04	26,34	1.335,38

note:

1. Il mancato versamento delle quote dovute, determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Non aderendo alla bilateralità l'impresa datrice di lavoro si obbliga all'erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente bilaterale.

2. a decorrere dal 1° maggio 2013 le imprese non aderenti al fondo sanitario SAN.ARTI. e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per tutti i livelli di inquadramento.

Confezioni giu-19